

BVGer A-6868/2010 vom 7. Juni 2012

Bundesverwaltungsgericht, 2012-06-07, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_A-6868_2010

FR: TAF A-6868/2010 du 7 juin 2012

IT: TAF A-6868/2010 del 7 giugno 2012

Regeste

Imposta sul valore aggiunto

Erwägungen

E. 1.1

Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 della Legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF (cfr. art. 31 LTAF). In particolare, le decisioni finali rese dall'Amministrazione federale delle contribuzioni in materia di imposta sul valore aggiunto (di seguito: IVA) possono essere contestate dinanzi al Tribunale amministrativo federale conformemente all'art. 33 lett. d LTAF. La procedura dinanzi Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). Lo scrivente Tribunale è dunque competente per giudicare la presente vertenza.

E. 1.2

L'interessata ha la qualità per ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA). Il suo gravame è stato interposto tempestivamente (art. 20 segg., art. 50 PA), nel rispetto delle esigenze di forma e di contenuto previste dalla legge (art. 52 PA).

E. 1.3.1

La Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (LIVA, RS 641.20) è entrata in vigore il 1° gennaio 2010. Fatto salvo l'art. 113 LIVA, le disposizioni del diritto anteriore e le loro prescrizioni d'esecuzione rimangono ancora applicabili a tutti i fatti e i rapporti di diritto sorti durante la loro validità (art. 112 cpv. 1 LIVA). Analogamente all'art. 112 cpv. 1 LIVA, l'art. 93 cpv. 1 della vLIVA, entrata in vigore il 1° gennaio 2001 (cfr. art. 94 cpv. 1 vLIVA; Decreto del Consiglio federale [DCF] del 29 marzo 2000, RU 2000 1344), stabilisce che fatto salvo l'art. 94 vLIVA, le disposizioni abrogate e le loro prescrizioni d'esecuzione rimangono ancora applicabili a tutti i fatti e rapporti di diritto sorti durante la loro validità. In concreto la fattispecie in esame concerne il periodo fiscale dal 4° trimestre 1996 al 2° trimestre 2001. Ai fatti riguardanti il periodo dal 1° ottobre 1996 al 31 dicembre 2000 risulta dunque applicabile materialmente l'allora vigente vOIVA, entrata in vigore il 1° gennaio 1995 (cfr. art. 86 vOIVA). Ai fatti riguardanti il periodo dal 1° gennaio 2001 al 30 giugno 2001, risultano per contro applicabili materialmente la vLIVA e la relativa Ordinanza del 29 marzo 2000 relativa alla legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto (vOLIVA, RU 2000 1347).

E. 1.3.2

Per quel che concerne invece la procedura, fatto salvo l'art. 91 LIVA, il nuovo diritto procedurale è applicabile a tutti i procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della LIVA (cfr. art. 113 cpv. 3 LIVA; per quel che concerne l'interpretazione restrittiva di detta disposizione, cfr. decisioni del Tribunale amministrativo federale A-6986/2008 del 3 giugno 2010 consid. 1.2 e A-1113/2009 del 24 febbraio 2010 consid. 1.3). In merito all'apprezzamento delle prove, l'art. 81 cpv. 3 LIVA non entra in considerazione qualora il diritto materiale anteriore rimanga applicabile (cfr. decisioni del Tribunale amministrativo federale A-3603/2009 del 16 marzo 2011 consid. 1.2 con rinvii e A-2387/2007 del 29 luglio 2010 consid. 1.2). Infine, la possibilità d'apprezzare anticipatamente le prove rimane ammissibile anche nel nuovo diritto e, a fortiori, per i casi pendenti (cfr. decisioni del Tribunale amministrativo federale A-3603/2009 del 16 marzo 2011 consid. 1.2 con rinvii, A-2387/2007 del 29 luglio 2010 consid. 1.2 e A-4785/2007 del 23 febbraio 2010 consid. 5.5; Messaggio del Consiglio federale concernente la semplificazione dell'imposta sul valore aggiunto del 25 giugno 2008, in Foglio federale [FF] 2008 pag. 6151 seg.; Pascal Mollard/Xavier Oberson/Anne Tissot Benedetto, *Traité TVA*, Basilea 2009, pag. 1126 n. 157).

E. 1.3.3

In definitiva, quale diritto materiale va applicata la vOIVA ai fatti riguardanti il periodo dal 1° ottobre 1996 al 31 dicembre 2000 e la vLIVA e vOLIVA ai fatti riguardanti il periodo dal 1° gennaio 2001 al 30 giugno 2001. La procedura, al contrario, è retta dal nuovo diritto, ossia l'attuale LIVA, con le precisazioni appena esposte.

E. 2.1

Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento (art. 49 lett. a PA), l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 49 lett. b PA) e l'inadeguatezza (art. 49 lett. c PA; cfr. André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, *Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht*, Basilea 2008, n. m. 2.149; Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, *Allgemeines Verwaltungsrecht*, 6. ed., Zurigo/San Gallo 2010, n. 1758 segg.).

E. 2.2

Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi adottati (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2007/41 con-sid. 2; Pierre Moor/Etienne Poltier, *Droit administratif*, vol. II, 3. ed., Berna 2011, no. 2.2.6.5, pag. 300). I principi della massima inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati: l'autorità competente procede difatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (cfr. DTF 122 V 157 consid. 1a e DTF 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27 consid. 3.3; Alfred Kölz/Isabelle Häner, *Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes*, 2. ed., Zurigo 1998, cifra 677). Secondo il principio di articolazione delle censure ("Rügeprinzip") l'autorità di ricorso non è tenuta a esaminare le censure che non appaiono evidenti o non possono dedursi facilmente dalla constatazione e presentazione dei fatti, non essendo a sufficienza sostanziate (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. m. 1.55). Il principio inquisitorio non è quindi assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (cfr. DTF 128 II 139 consid. 2b). Il dovere processuale di

collaborazione concernente in particolare il ricorrente che interpone un ricorso al Tribunale nel proprio interesse, comprende, in particolare, l'obbligo di portare le prove necessarie, d'informare il giudice sulla fattispecie e di motivare la propria richiesta, ritenuto che in caso contrario arrischierebbe di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (cfr. art. 52 PA; cfr. DTF 119 III 70 consid. 1; Moor/Poltier, op. cit., no 2.2.6.3, pag. 293 e segg.).

E. 3

Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con pieno potere di cognizione la questione a sapere se si deve entrare nel merito del ricorso (cfr. DTAF 2007/6 consid. 1 con rinvii; decisioni del Tribunale amministrativo federale B-6224/2011 del 27 dicembre 2011 consid. 1.1 e B-1773/2006 del 25 settembre 2008 consid. 1.2). In concreto, preliminarmente è necessario circoscrivere l'oggetto del presente gravame, esaminando la ricevibilità delle censure sollevate dalla ricorrente nel proprio ricorso, dal momento che la stessa impugna sia la decisione 20 agosto 2010 dell'AFC, che quella dello scrivente Tribunale A-40/2008 del 15 settembre 2009, sostenendo in particolare per quest'ultima d'aver beneficiato di una sospensione del termine d'impugnazione e d'essere dunque legittimata ad impugnarla nell'ambito della presente procedura di ricorso (cfr. ricorso 22 settembre 2010 pag. 2).

E. 3.1

Al riguardo è doveroso ricordare che contro una decisione del Tribunale amministrativo federale in ambito IVA può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli artt. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della Legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110). Il termine di ricorso di 30 giorni impartito dalla legge stessa (cfr. art. 100 LTF), è un termine perentorio che non può dunque essere prorogato in alcun modo (cfr. art. 47 cpv. 1 LTF; Yves Donzallaz, *Loi sur le Tribunal fédéral*, Commentaire, Berna 2008, n. 1206 ad art. 47 LTF; Jean-Maurice Frésard in: Bernard Corboz/Alain Wurzbürger/Pierre Ferrari/Jean-Maurice Frésard/Florence Aubry Girardin [ed.], *Commentaire de la LTF*, Berna 2009, n. 4 ad art. 47 LTF; Kathrin Amstutz/Peter Arnold in: Marcel Alexander Niggli/Peter Uebersax/Hans Wiprächtiger [ed.], *Basler Kommentar Bundesgerichtsgesetz [BSK BGG]*, 2. ed., Basilea 2011, n. 4 ad art. 47 LTF). Il termine di ricorso non può poi essere sospeso su richiesta dell'interessato.

E. 3.2

Ne discende che qualora detto termine trascorra inutilizzato - ovvero senza che la persona interessata impugni la decisione mediante ricorso dinanzi al Tribunale federale - la decisione del Tribunale amministrativo cresce in giudicato formale (cfr. Adelio Scolari, *Diritto amministrativo, Parte generale*, Cadenazzo 2002, n. 854; René Rhinow/Heinrich Koller/Christina Kiss/Daniela Thurnherr/denise Brühl-Moser, *Öffentliches Prozessrecht*, 2 ed., Basilea 2010, n. 951; Häfelin/Müller/Uhlmann, op. cit., n. 990 seg.). La crescita in giudicato formale significa che la decisione non può più essere contestata con rimedi giuridici ordinari. La cosa giudicata concerne solo il dispositivo della decisione; non si applica ai motivi, tranne nel caso in cui gli stessi siano parte integrante dell'oggetto litigioso, come ad esempio per le decisioni di rinvio (cfr. al riguardo consid. 3.4 del presente giudizio). In tal caso è in particolare impugnabile anche questa parte dei motivi (cfr. Scolari, op. cit., n. 853 e 855; decisione del Tribunale federale 8C_272/2011 dell'11 novembre 2011 consid. 1.3 con rinvii; decisione del Tribunale amministrativo federale A-7643/2010 del 31

gennaio 2012 consid. 3.2 con rinvii).

E. 3.3

La decisione emanata dal Tribunale amministrativo federale può altresì crescere in giudicato materiale. La crescita in giudicato materiale di una decisione presuppone che la stessa sia cresciuta in giudicato formale (cfr. Häfelin/Müller/Uhlmann, op. cit., n. 993; decisione del Tribunale amministrativo federale A-7843/2010 del 22 luglio 2011 consid. 1.7.2 con rinvii). Secondo tale principio, ciò che è stato giudicato definitivamente non può più essere rimesso in discussione in una nuova procedura (ne bis in idem), riservato il caso della revisione. Questo divieto si rivolge tanto ai tribunali - in casu al Tribunale amministrativo federale - che sono vincolati dalla decisione presa precedentemente, quanto alle parti che non dovranno avviare una procedura sullo stesso oggetto (res iudicata; cfr. Scolari, op. cit., n. 857; Rhinow/Koller/Kiss/Thurnherr/Brühl-Moser, op. cit., n. 955).

E. 3.4

Qualora l'autorità di ricorso rinvia eccezionalmente la causa con delle istruzioni imperative all'autorità inferiore (art. 61 cpv. 1 PA), la procedura è conclusa per quel che concerne i punti sui quali essa ha statuito nei considerandi della propria decisione (cfr. decisioni del Tribunale amministrativo federale A-5682/2011 del 3 aprile 2012 consid. 2.4.1 e A-7643/2010 del 31 gennaio 2012 consid. 3.1). Come detto poc'anzi (cfr. consid. 3.2 del presente giudizio), allorquando il dispositivo di una decisione di rinvio rinvia espressamente ai considerandi in diritto, quest'ultimi sono parte integrante del medesimo e partecipano, nella misura in cui sono parte dell'oggetto litigioso, alla crescita in giudicato in senso formale (cfr. DTF 120 V 233 consid. 1a, DTF 113 V 159 consid. 1c; decisione del Tribunale federale 8C_272/2011 dell'11 novembre 2011 consid. 1.3 con rinvii; decisioni del Tribunale amministrativo federale A-5682/2011 del 3 aprile 2012 consid. 2.4.3 e A-7643/2010 del 31 gennaio 2012 consid. 3.2). In tale evenienza, l'autorità alla quale la causa viene rinviata, come pure quella che ha emesso la decisione su ricorso, sono allora tenute a conformarsi alle istruzioni della decisione di rinvio. L'autorità inferiore deve quindi fondare la sua nuova decisione sui considerandi in diritto della decisione di rinvio. Questo principio, sancito all'art. 61 cpv. 1 PA, è altresì applicabile allorquando difetti un'apposita norma e vale, pertanto, nella procedura amministrativa in generale (cfr. DTF 135 III 334 consid. 2, DTF 122 I 250 consid. 2, DTF 117 V 237 consid. 2a e DTF 113 V 159 consid. 1c; decisioni del Tribunale federale 9C_522/2007 del 17 giugno 2008 consid. 3.1 e 4A_71/2007 del 19 ottobre 2007 consid. 2.1 e 2.2; decisione del Tribunale amministrativo federale A-5682/2011 del 3 aprile 2012 consid. 2.4.3). L'autorità inferiore vede in tal modo la sua latitudine di giudizio limitata dai motivi della decisione di rinvio, nel senso ch'essa è vincolata a ciò che è stato deciso definitivamente dall'autorità di ricorso (cfr. DTF 131 III 91 consid. 5.2 e DTF 120 V 233 consid. 1a), la quale non può, dal canto suo, rimettere in discussione la propria decisione in occasione di un successivo ricorso (cfr. DTF 135 III 334 consid. 2; decisioni del Tribunale federale 2C_465/2011 e 2C_466/2011 del 10 febbraio 2012 consid. 1.4, 9C_703/2009 del 30 ottobre 2009 consid. 2.2 con rinvii e 9C_522/2007 del 17 giugno 2008 consid. 3.1; decisioni del Tribunale amministrativo federale A-5682/2011 del 3 aprile 2012 consid. 2.4.3 con rinvii, A-7643/2010 del 31 gennaio 2012 consid. 3.2, C-540/2009 del 6 dicembre 2010 consid. 6.2 e C-122/2008 del 30 settembre 2010 consid. 8.1). Qualora poi la decisione di rinvio cresca in giudicato, l'autorità inferiore non è vincolata unicamente ai motivi di rinvio, bensì anche ai restanti motivi contenuti in detta decisione (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. m. 3.195).

E. 3.5

In concreto - come già esposto sub. lett. E - con decisione A-40/2008 del 15 settembre 2009 il Tribunale amministrativo federale ha accolto parzialmente il ricorso 3 gennaio 2008 interposto dalla ricorrente nei confronti della decisione 16 novembre 2007 dell'AFC, rinviando gli atti a quest'ultima affinché ricalcolasse i tributi dovuti dalla ricorrente in considerazione di quanto stabilito nella predetta decisione, in particolar modo del diritto di deduzione dell'imposta precedente ai sensi dell'art. 33 vOIVA (cfr. consid. 7 della citata sentenza). Per il resto il ricorso è stato respinto. Come indicato poc'anzi (cfr. consid. 3.1 del presente giudizio), le decisioni del Tribunale amministrativo federale sono impugnabili dinanzi al Tribunale federale nel termine di 30 giorni dalla notificazione delle stesse. Poiché in casu la ricorrente non ha impugnato la decisione A-40/2008 del 15 settembre 2009 dello scrivente Tribunale dinanzi al Tribunale federale nel termine di legge, la stessa è cresciuta in giudicato. In effetti, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il termine di ricorso non può né essere sospeso a sua richiesta, né essere prorogato, di modo che il suo decorso infruttuoso determina la crescita in giudicato (cfr. consid. 3.1 del presente giudizio). Il carattere perentorio del suddetto termine non è peraltro ignoto alla ricorrente, la quale - come visto sub. lett. F - è stata resa attenta al riguardo dallo stesso scrivente Tribunale mediante scritto 20 ottobre 2009 (cfr. doc. 9 dell'inc. AFC). In detto scritto, il Tribunale statuyente ha espressamente distinto la parte del gravame da lui respinto da quella parte che è stata rinviata all'AFC per nuovo giudizio. In effetti, rammentando alla ricorrente che il termine di 30 giorni entro il quale era impugnabile la sua decisione di rinvio A-40/2008 del 15 settembre 2009 dinanzi al Tribunale federale era perentorio, egli ha altresì reso quest'ultima attenta che solo la nuova decisione che l'AFC avrebbe emanato sulla scorta della citata decisione di rinvio, avrebbe potuto eventualmente essere impugnata dinanzi al Tribunale amministrativo federale. Lo scritto 20 ottobre 2009 dello scrivente Tribunale non può in ogni caso costituire una base di fiducia invocabile in quanto tale dalla ricorrente. In tali circostanze, quanto sancito dal Tribunale amministrativo federale nella propria decisione di rinvio A-40/2008 del 15 settembre 2009 - riservato il caso della revisione, che tuttavia qui non ci concerne, difettandone i presupposti - non può pertanto più essere rimesso in discussione dinanzi ad esso (cfr. consid. 3.3 del presente giudizio), tantomeno riesaminato nell'ambito dell'esame del ricorso interposto dalla ricorrente contro la nuova decisione dell'AFC. Nell'esame del presente gravame, lo scrivente Tribunale deve quindi attenersi a quanto già da lui deciso in precedenza nella propria decisione A-40/2008 del 15 settembre 2009. È dunque a torto che la ricorrente impugna la decisione del Tribunale amministrativo federale A-40/2008 del 15 settembre 2009 dinanzi a quest'ultimo. Tale decisione, come detto, andava semmai impugnata dinanzi al Tribunale federale nel termine legale d'impugnazione. Ne discende che, nella misura in cui la ricorrente impugna dinanzi allo scrivente Tribunale la suddetta decisione o solleva argomenti su cui si è già avuto modo di statuire in maniera definitiva, il suo ricorso risulta irricevibile, come giustamente rilevato dall'AFC. Impugnabile dinanzi allo scrivente Tribunale risulta unicamente la decisione del 20 agosto 2010 dell'AFC, mediante la quale quest'ultima ha rivisto i calcoli dei tributi a carico della ricorrente conformemente a quanto indicato nella citata decisione A-40/2008 del 15 settembre 2009.

E. 4

Poiché, come visto (cfr. consid. 3.5 che precede), sono ricevibili unicamente le censure sollevate dalla ricorrente nei confronti della decisione 20 agosto 2010 dell'AFC, lo scrivente

Tribunale procede ora esclusivamente all'esame di dette censure. Nondimeno, per maggiore chiarezza, egli indicherà altresì le censure inerenti alla citata decisione A-40/2008 del 15 settembre 2009, il cui esame - come visto (cfr. consid. 3.5 che pre-cede) - è precluso, non essendo le stesse ricevibili.

E. 4.1

Innanzitutto, la ricorrente solleva un'errata applicazione della legge. Essa ritiene che l'AFC avrebbe basato la propria decisione su delle norme di legge in ambito IVA entrate in vigore successivamente alla fattispecie che qui ci occupa. Tale censura non può essere tuttavia qui condivisa, poiché invero - contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente - l'AFC ha correttamente applicato le leggi in vigore al momento dei fatti, ossia la vOIVA per il periodo fiscale dal 1° ottobre 1996 al 31 dicembre 2000 e la vLIVA per il periodo fiscale dal 1° gennaio 2001 al 30 giugno 2001 (cfr. consid. 1.2 del presente giudizio). In tali circostanze, la censura della ricorrente non può che essere respinta.

E. 4.2

Non le giova poi sostenere che l'interpretazione dell'AFC non si baserebbe su un esame dettagliato della documentazione da lei prodotta e della relativa cronologia, senza neppure minimamente circostanziare detta censura. In tali circostanze, non trasparendo del resto dagli atti dell'incarto alcun elemento che possa mettere in dubbio la correttezza dell'esame dei documenti operata dall'AFC, lo scrivente Tribunale in virtù del principio dell'articolazione delle censure (cfr. consid. 2.2 del presente giudizio) non entra nel merito al riguardo.

E. 4.3

Dal momento che la ricorrente si oppone poi alla mancata presa in considerazione da parte dell'AFC della dichiarazione di D._____, a suo tempo amministratore unico della società fallita C._____ - dichiarazione su cui lo scrivente Tribunale ha già avuto modo di statuire nella decisione A-40/2008 del 15 settembre 2009 ritenendola quale scritto privo di forza probatoria (cfr. consid. 8.3 della citata decisione) - tale censura risulta irricevibile (cfr. consid. 3.5 del presente giudizio). Non si vede altresì per quale motivo si dovrebbe dare seguito alla richiesta di verifica presso l'AFC in merito ad un'eventuale notifica dei crediti nell'ambito della procedura di fallimento che ha interessato la ditta C._____, tale elemento es-sendo influente sull'esito del presente giudizio. Una tale richiesta va pertanto respinta.

E. 4.4

Non è altresì ricevibile la censura secondo cui la costruzione andrebbe considerata quale nuova costruzione a tutti gli effetti posata su una vecchia costruzione e non quale "ristrutturazione". Anche su questo punto lo scrivente Tribunale ha infatti già avuto modo di determinarsi nell'ambito della decisione A-40/2008 del 15 settembre 2009, stabilendo che la fornitura in oggetto è costituita in sostanza dai lavori di sopraelevazione dello stabile già esistente sulla particella di proprietà della ricorrente ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 lett. a vOIVA, nonché che tale ampliamento può dare diritto alla deduzione successiva dell'imposta precedente giusta l'art. 33 vOIVA (cfr. consid. 7.4 - 7.6 della citata decisione; consid. 3.5 del presente giudizio).

E. 4.5

La ricorrente sostiene in seguito che la tesi esposta dall'AFC e dallo scrivente Tribunale in merito alla locazione distorcerebbe la realtà dei fatti, ciò che sarebbe integralmente dimostrabile, come essa avrebbe spiegato nel proprio ricorso 3 gennaio 2008 a cui rinvia. Detta censura, per altro neppure circostanziata, oltre a non essere chiara - non essendo desumibile che cosa essa contesti e che cosa voglia dimostrare mediante detta allegazione - risulta irricevibile, dal momento che la ricorrente richiama quanto da lei indicato nel ricorso 3 gennaio 2008 su cui lo scrivente Tribunale ha già avuto modo di statuire mediante decisione A-40/2008 del 15 settembre 2009 (cfr. consid. 3.5 del presente giudizio).

E. 4.6

Lo scrivente Tribunale rileva infine che, a parte la generica contestazione della decisione 20 agosto 2010 dell'AFC, la ricorrente non contesta minimamente i nuovi importi calcolati dall'autorità inferiore in detta decisione. In virtù del principio dell'articolazione delle censure, secondo cui spetta alla ricorrente sollevare delle eventuali contestazioni inficianti i calcoli dell'AFC (cfr. consid. 2.2 del presente giudizio), lo scrivente Tribunale non entra nel merito al riguardo. Ciò posto, si rileva comunque che dagli atti dell'incarto non risulta alcun elemento tale da far dubitare dell'esattezza degli importi calcolati dall'AFC, di modo che gli stessi non possono che essere qui confermati.

E. 5

Visto quanto precede, nella misura in cui è ricevibile, il ricorso deve essere respinto. Tenuto conto dell'esito della lite, giusta l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese di procedura sono poste a carico della ricorrente soccombente (cfr. art. 1 segg. del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Nella fattispecie esse sono stabilite in fr. 5'000.-- (cfr. art. 4 TS-TAF), importo che verrà compensato con l'anticipo spese di fr. 5'000.-- versato dalla ricorrente il 19 ottobre 2010. Alla ricorrente non vengono assegnate ripetibili (cfr. art. 64 cpv. 1 PA a contrario, rispettivamente art. 7 cpv. 1 TS-TAF a contrario).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.